

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1167-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRAVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1961

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.)

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
1. - OGGETTO E SOGGETTI DELLA TUTELA PREVISTA DAL PROVVEDIMENTO IN ESAME	3
2. - CAMPO D'APPLICAZIONE	4
3. - SISTEMA ASSISTENZIALE	4
4. - ORIGINE E RAGIONE DEL DISEGNO DI LEGGE	4
5. - OPPORTUNITÀ DEL PROVVEDIMENTO	5
6. - CONCLUSIONE	5
DISEGNO DI LEGGE	7

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'esaminare il presente disegno di legge che ha per oggetto la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.: ecco un'altra sigla che sa di arabo ed è bravo colui che riesce a decifrarle tutte!...) il mio pensiero correva a ricordare le ottantotto mozioni conclusive dei lavori della Commissione presieduta dall'onorevole D'Aragona, il quale da alcuni anni presiede con solida competenza e con grande amore l'E.N.P.A.I.A. Questo ricordo mi poneva il quesito: a quando dunque questa riforma della previdenza sociale nella semplificazione e unificazione, per quanto possibile, adattate ai tempi in modo da eliminare le molteplici difformità di struttura e di applicazione delle previdenze?

Videant consules! ...

A noi pare che sia giunto il momento di por mano all'opera anche in considerazione che i beneficiari diretti di questa forma di assicurazione che ammontano a circa 14-15 mila e raggiungono le 55 mila unità con i loro familiari, sono retti e governati da un ente di diritto pubblico giuridicamente riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, e da numerosi altri provvedimenti legislativi che qui non è il caso di ricordare anche perchè sono elencati nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge.

1. — OGGETTO E SOGGETTI DELLA TUTELA PREVISTA DAL PROVVEDIMENTO IN ESAME

Giova tuttavia ricordare che la Cassa ebbe inizialmente il compito di gestire la sola assistenza mutualistica di malattia a favore della categoria impiegatizia in agricoltura.

Senonchè, a differenza delle altre mutue sindacali e degli altri enti mutualistici che sorsero numerosi in quell'epoca, alla Cassa, in applicazione del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1938 che disciplina il trattamento di quiescenza, di previdenza e di

assistenza dei dirigenti, dei tecnici ed impiegati dell'agricoltura ed in forza del nuovo statuto approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, furono affidate altre gestioni previdenziali, cosicchè le forme di previdenza e di assistenza affidate all'Ente a norma dello Statuto sono le seguenti:

- 1) assicurazione contro le malattie per gli impiegati e per i familiari a carico;
- 2) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali;
- 3) un fondo di previdenza;
- 4) un fondo per l'accantonamento dell'indennità di anzianità.

Per il fatto di essere divenuta ente gestore di quattro forme previdenziali e assistenziali, la Cassa uscì dal novero degli enti di sola assistenza mutualistica e si qualificò ente nazionale gestore di plurime forme previdenziali ed assistenziali.

Per questo motivo nel 1943, quando con la legge 11 gennaio, n. 138, si creò l'Ente unico nazionale della mutualità (I.N.A.M.) e venne stabilita la fusione nello stesso dei soli enti mutualistici di malattia, la Cassa fu esclusa dalla norma di fusione contenuta nell'articolo 38 della citata legge perchè essa non abilitava il nuovo grande istituto alla gestione di altre forme di tutela diverse da quella contro le malattie, ed a ricevere quindi, mediante fusione ed a gestire la forma previdenziale della Cassa. Così questa restò in vita continuando a godere della piena autonomia giuridica conferitale dalle sue norme istituzionali, autonomia sottratta da qualsiasi postuma attuazione della norma di fusione contenuta nell'articolo 38 della citata legge del 1943, n. 138.

In questo modo si procede alla riforma ed alla semplificazione della previdenza sociale da tutti e da tanto tempo invocata creando cioè nuovi grandi istituti (I.N.A.M.) e lasciando in vita e operanti, in forza dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, altri piccoli enti tra cui l'E.N.P.A.I.A., la cui attività potrebbe essere assorbita senza danno e con risparmio di spesa da quelli più grandi.

2. — CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente disegno di legge abbraccia tutti i dirigenti e gli impiegati dipendenti da imprese agricole private nonché da tutti gli enti pubblici che comunque operino nel settore della produzione agricola in regime di concorrenza.

Il loro numero — nonostante l'ampiezza del campo d'applicazione — si aggira sulle 14-15 mila unità, familiari esclusi.

La Cassa opera con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ha sede in Roma e non ha uffici periferici.

3. — SISTEMA ASSISTENZIALE

La Cassa non gestisce in proprio servizi sanitari. L'assistenza che essa presta, per determinazione adottata sin dall'inizio e sempre mantenuta dalla categoria protetta, è unicamente « assistenza indiretta », cioè mediante concorso finanziario alle spese sanitarie sostenute e documentate dall'assicurato in regime di libera scelta del medico e della casa di cura.

L'assistito può anche avvalersi delle numerose convenzioni in vigore con istituzioni ospedaliere e case di cura private. In virtù di queste convenzioni l'assicurato all'atto del ricovero è sollevato dall'obbligo di anticipare somme anche a titolo di deposito.

L'adozione di un tale sistema assistenziale ha consentito alla Cassa di restare sempre fuori e al di sopra delle controversie insorte con le categorie del mondo sanitario e farmaceutico.

L'attività assistenziale della Cassa è seguita attentamente dalle organizzazioni sindacali che inquadrano sia i datori di lavoro che gli impiegati dell'agricoltura attraverso un cospicuo numero di loro rappresentanti chiamati con decreto del Ministro del lavoro a far parte degli organi amministrativi e di controllo dell'Ente.

4. — ORIGINE E RAGIONE DEL DISEGNO DI LEGGE

Le accennate organizzazioni sindacali costantemente al corrente dell'andamento del-

le gestioni previdenziali della Cassa e delle istanze delle categorie assicurate hanno dovuto constatare: 1) la continua ascesa del costo dell'assicurazione di malattia; 2) la aspirazione delle categorie protette a un congruo miglioramento delle prestazioni del Fondo di previdenza.

Infatti le spese d'erogazione delle prestazioni di malattia, che nel 1952 avevano segnato una incidenza del 94,07 per cento sulle corrispondenti entrate contributive, si erano man mano accresciute tanto che l'incidenza stessa era salita nel 1955 al 99,21 per cento e nel 1957 al 100,15 per cento fermo restando il contributo del 3,50 per cento sulle retribuzioni. Avveniva cioè che mentre le prestazioni assorbivano ormai la totalità dei contributi e la gestione dell'assicurazione di malattia non era più in grado di partecipare con una quota propria alle spese generali, d'altro lato proseguiva incessante l'aumento del ricorso all'assistenza da parte degli aventi diritto. I quali reclamavano anche, giustamente, un miglioramento delle prestazioni del Fondo di previdenza.

Effettivamente il contributo del 2 per cento sulle retribuzioni afferenti al predetto Fondo era destinato per l'1 per cento a copertura dei rischi d'invalidità permanente ed assoluta e di morte, e per il rimanente uno per cento alla formazione dei conti individuali.

L'entità non certo elevata di tali conti giustificava l'istanza di miglioramento.

Fu così che le organizzazioni sindacali interessate, dei datori di lavoro e degli impiegati, hanno preso in esame i due problemi sopra indicati ed a conclusione dei loro lavori, non sempre facili, hanno stipulato l'accordo collettivo nazionale 6 agosto 1957 relativo alla previdenza ed assistenza per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali.

Con tale accordo le parti hanno convenuto:

1) di elevare dal 3,50 per cento al 4,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto alla Cassa per l'assicurazione malattie di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati agricoli;

2) di elevare dal 2 per cento al 4 per cento, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1958, il contributo dovuto alla Cassa per il Fondo di previdenza di cui il 2,50 per cento a carico dell'impresa e l'1,50 per cento dei dirigenti e impiegati agricoli.

Di tale aliquota del 4 per cento il 3 per cento era destinato esclusivamente all'incremento della quota a risparmio.

Rimanevano ferme nella loro entità tutte le altre aliquote riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sia degli impiegati (1 per cento) sia dei dirigenti (2 per cento); nonchè quella relativa all'accantonamento dell'indennità di anzianità (8 per cento).

Tali accordi stanno a dimostrare come il sistema di finanziamento della Cassa conservi tuttora la sua originaria ed esclusiva fonte contrattuale mentre, ormai da tempo, la contribuzione assicurativa previdenziale è disciplinata con legge.

Risulta perciò evidente la singolare posizione della Cassa: essa gestisce obbligatoriamente forme di previdenza e di assistenza sociale, mentre attinge il suo finanziamento da norme contrattuali che non hanno più forza cogente *erga omnes*, come l'avevano sotto il soppresso ordinamento sindacale, ma hanno efficacia solo nei confronti degli iscritti alle associazioni contraenti.

Ai fini della sanzione formale e della efficacia *erga omnes* dei maggiori obblighi contributivi assunti dalle categorie interessate col contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, il quale ha, giova ripeterlo, natura privatistica, è stato necessario promuovere, sia pure con un po' di ritardo, col presente disegno di legge una norma efficace vincolante per tutti gli appartenenti alla prevista categoria.

Non era invero possibile riferirsi e richiamarsi alla legge 14 luglio 1959, n. 741, perchè essa dispone di una speciale disciplina procedurale la cui applicazione è limitata, ai sensi del suo articolo 2, alla sola materia del rapporto di lavoro, istituto di diritto privato promanante dalla concorde volontà dei due soggetti dello stesso rapporto e cioè del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

Il presente disegno di legge tende appunto ad attribuire efficacia *ex lege* a quanto le parti interessate hanno già spontaneamente concordato, e che da un triennio ormai dalle stesse è di fatto applicato.

5. — OPPORTUNITA' DEL PROVVEDIMENTO

La valutazione dell'onere finanziario è sempre necessaria nell'esame dei provvedimenti che comportano imposizione di contributi specialmente quando questi vengono imposti da norme imperative.

Ma nel caso in esame, sembra a me che questa valutazione possa ritenersi superata perchè l'onere stesso non è stato imposto con norma imperativa, atta forse a sollevare giustificate e fondate lagnanze nel settore dell'agricoltura, ma è stato spontaneamente deliberato dalle categorie interessate, e dalle stesse, fin dal 1958, spontaneamente soddisfatto.

E se vi punge vaghezza, onorevoli colleghi, di conoscere l'ammontare effettivo del maggiore onere derivante dall'applicazione delle nuove aliquote contributive, vi dirò che, da mie indagini, se sono esatte, come spero, è di 168 milioni di lire, delle quali 112 a carico dei datori di lavoro e 56 a carico dei lavoratori.

Questi dati non hanno carattere di previsione, perchè sono ricavati dalle risultanze consuntive degli esercizi 1958-59, che spero saranno confermati dall'esercizio 1960 testè chiuso.

Giova tuttavia ricordare ancora una volta che il presente disegno di legge non riguarda tutta la numerosa categoria di lavoratori dell'agricoltura ma soltanto quella ridottissima con rapporto di impiego che si aggira, come ho già scritto, sulle 14-15 mila unità e che raggiunge, compresi i familiari, 55 mila assistibili.

6. — CONCLUSIONE

Non vi dispiaccia, onorevoli colleghi, che dopo avervi illustrato brevemente le origini e gli scopi del provvedimento in esame, ag-

giunga qualche considerazione sulla sua organizzazione strutturale.

Ricorderò innanzitutto che la Commissione agricoltura e alimentazione, con un parere ben motivato steso dal senatore Di Rocco « considerate le finalità della legge rivolte a recare vantaggio sia all'Ente sia ai beneficiari dell'assistenza e previdenza » ha favorevolmente giudicato il disegno di legge.

Il provvedimento infatti, per le ragioni indicate, obbedisce al fine principale di stabilire con norme legislative valide per tutti i soggetti interessati del settore dell'agricoltura le aliquote contributive dovute all'Ente pubblico che muta oggi la sua vecchia denominazione di « Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali » in quella più appropriata di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ».

Il provvedimento in esame risulta opportunamente integrato da norme dirette a disciplinare la materia del versamento dei contributi, e a contemplare i casi di morosità e di evasione totale o parziale agli obblighi di assicurazione e di contribuzione, stabilendo a carico degli inadempienti le relative sanzioni.

Non vorrei far torto alla vostra diligenza e competenza, onorevoli colleghi, se ricordo particolarmente le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

L'articolo 7 conferma l'applicazione del principio della automaticità delle prestazioni non solo per il caso di eventi temporanei e contingenti, come le malattie e gli infortuni, ma è estesa anche in certa misura, con criterio del tutto nuovo nel campo della legislazione previdenziale, anche agli eventi a termine differito e finali che conducono alla risoluzione del rapporto d'impiego e all'abbandono dell'attività di lavoro per qualsiasi causa.

L'articolo 8 provvede ad attribuire gli impiegati agricoli pensionati, per l'assicurazione contro le malattie, allo stesso Ente che li ha assistiti in costanza di rapporto d'impiego. E ciò in attuazione ed a perfezionamento del principio generale esplicitamente affermato dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'assistenza di malattie a favore dei pensionati.

Confido, onorevoli colleghi, che voi darete il vostro assenso, come io vi raccomando di fare, al presente disegno di legge.

GRAVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura » (E.N.P.A.I.A.).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

I contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura sono determinati nelle seguenti misure:

1) il contributo per l'assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura;

2) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della retribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell'agricoltura.

Dell'intero contributo per il fondo di previdenza, l'aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta e l'aliquota 3 per cento all'incremento dei conti individuali dei singoli assicurati;

3) il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vigenti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell'1 per cento per gli impiegati

dell'agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti ed impiegati assicurati;

4) il contributo per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell'8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente una addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull'importo dei contributi medesimi.

Per eventuali variazioni delle misure dei contributi e dell'addizionale di cui al presente articolo, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle norme fissate dall'articolo 1, comma primo e secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307, in relazione alle risultanze di gestione.

Art. 3.

I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:

a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura;

b) gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola, ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione;

d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all'assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità;

e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d'ordine;

f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate.

L'assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all'Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi.

La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso esplicate e la indicazione della retribuzione spettantegli.

Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all'Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

Art. 4.

I datori di lavoro sono tenuti a versare all'Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori di opera.

La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi.

I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto d'impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell'Ente.

Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all'En-

te, nei termini da questo stabiliti, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione.

Su motivata richiesta del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può, in via eccezionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi, il datore di lavoro moroso, unitamente ai contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all'Ente, a titolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi, secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente in relazione alla durata del ritardo.

Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare la inadempienza contributiva spontaneamente, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell'Ente, l'importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell'Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, e il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti all'Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall'ultimo giorno dell'anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.

Art. 5.

Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell'articolo 3, abbia ommesso di denunciare all'Ente l'assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stes-

si, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all'Ente:

1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi medesimi;

2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente ai conti individuali e per il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, con decorrenza dalla data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.

Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:

a) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incompleta denuncia di assunzione;

b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi destinati all'incremento dei conti individuali;

c) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l'omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità.

Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stessa.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche contributi non pagati, l'Ente può, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell'articolo 4.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle gestioni delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.

Art. 6.

Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all'anzianità di servizio dei prestatori d'opera interessati.

Art. 7.

L'Ente corrisponde all'assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al verificarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti.

In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d'impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l'Ente liquida all'assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro.

Art. 8.

A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955 n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agri-

coltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

Art. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonchè tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;

b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.

L'Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, numero 1485 e successive modificazioni.

Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 10.

Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall'articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.